

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TERNI**

Il Tribunale, in persona del giudice Marzia Di Bari, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. xxx del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 18/06/2020 e vertente

TRA

**CLIENTE**

**ATTORI**

E

**BANCA**

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** contratti bancari.

**CONCLUSIONI:** All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/06/2020, i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate in virtù dello svolgimento dell'udienza mediante scambio di note a fronte delle misure organizzative adottate per il contrasto della emergenza epidemiologica da Covid-19.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio **omissis S.p.a.**, esponendo:

- che il signor **CLIENTE** aveva intrattenuto il rapporto di conto corrente n. xxxxxx con la **BANCA**;
- che nel corso del rapporto detto istituto di credito aveva applicato interessi usurari ed interessi anatocistici per complessivi euro 36.337,70, come da perizia che produceva;
- di aver formulato richiesta di risarcimento del danno in data 14/07/2015;
- di aver esperito il procedimento di mediazione.

Tanto premesso, chiedeva accertarsi il proprio credito in misura pari ad euro 42.585,41 alla stregua delle risultanze della relazione di parte, nonché dichiararsi l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi delle cms e dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese; chiedeva, altresì, accertarsi che l'istituto di credito nell'ambito del conto corrente n. xxxxxx c.c. xxxxxx aveva violato l'art. 644 c.p. e la L. n. 108/96, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno morale subito dall'attore, che quantificava in euro 21.132,01, con vittoria delle spese di lite e rimborso delle spese di perizia che quantificava in euro 2.781,60.

In particolare, a sostegno delle richieste formulate, gli attori deducevano:

- che il petitum doveva essere individuato nell'accertamento del debito della banca con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite e di ristoro dei danni subiti;
- che la banca aveva agito nel corso del rapporto disattendendo "tutta la normativa in tema di contratti bancari";
- che la perizia di parte era stata effettuata utilizzando le condizioni economiche applicate dalla banca, poiché l'istituto non aveva consegnato il contratto nonostante le richieste formulate ex art. 119 TUB;
- che il perito di parte aveva ricalcolato il rapporto di conto corrente sulla base della analisi documentale degli estratti del c.c. dal 2000 al 2006, verificando la applicazione dell'interesse composto in luogo di quello semplice (anatocismo), la applicazione dell'usura soggettiva (ossia l'applicazione di un tasso rispettoso del tasso soglia ma superiore al TEGM), e la applicazione dell'usura oggettiva (ossia la applicazione di un tasso superiore al tasso soglia usura indicato dalla Banca di Italia);
- che, con riferimento al conto corrente n. xxxxxx, il perito di parte aveva riscontrato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri (I° trimestre 2000, I, II, IV trimestre 2005, I, II, III, IV trimestre 2006) e l'utilizzo di un TEG superiore al TEGM in altri trimestri (III, IV trimestre 2000, I, II e IV trimestre 2001, I, III, IV trimestre 2002, I, II, III, IV trimestre 2003, I, II, III, V trimestre 2004, e III trimestre

2005), nonché aveva accertato la capitalizzazione composta degli interessi debitori per l'intera durata del rapporto così da moltiplicare gli oneri passivi;

-che detto perito aveva, quindi, calcolato le somme da restituire al correntista in complessivi euro 36.337,70, di cui: a) euro 15.974,07 a titolo di usura oggettiva; b) euro 20.206,47 a titolo di usura soggettiva; c) euro 157,16 per anatocismo;

-che anche con riferimento al c.c. n. xxxxxxx da una "pre-analisi" della perizia era emersa la applicazione di interessi illegittimi nella misura di euro 6.247,71;

-che dalla commissione del reato di usura discendeva il diritto al risarcimento del danno morale patito dal correntista quantificato in misura pari ad ½ del danno patrimoniale, così per euro 21.132,01.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio **BANCA**, quale incorporante dell'istituto di credito convenuto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda di accertamento per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., nonché la prescrizione di ogni avversa domanda relativamente al periodo antecedente all'agosto 2006 (o in subordine al luglio 2005) e quanto alla richiesta di risarcimento del danno morale al dicembre 2011; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda ed, in subordine, ridursi le avverse domande.

A sostegno della posizione processuale assunta,

-che il rapporto di conto corrente n. xxxxx era stato chiuso in data 27/12/2006;

-che con riferimento al conto corrente n. xxxxxx, acceso in data 1/10/2003, erano state puntualmente pattuite le condizioni economiche, come da contratto che produceva, ivi compreso l'anatocismo;

-che con riferimento al rapporto di conto corrente n. xxxxx era stata pubblicata sulla GU l'avvenuto adeguamento da parte della CARIT alla delibera CICR del 9/02/2000;

-che, essendo il conto chiuso, la domanda di accertamento era inammissibile;

-che, in ogni caso, era maturata la prescrizione decennale con riferimento a tutte le ipotetiche pretese vantate al mese di agosto 2016 (data di notifica della citazione) o, comunque, al mese di luglio 2015 (nella denegata ipotesi di efficacia interruttiva della prescrizione della PEC del 14/07/2015);

-che, comunque, non essendo il conto corrente affidato ogni rimessa doveva ritenersi solutoria con riferimento al periodo precedente al 2006/2005, precisando in fatto che tale conto corrente presentava un costante andamento di scopertura;

-che anche la domanda di risarcimento del danno era prescritta, essendo decorso il termine quinquennale nell'anno 2011;

-che non sussistevano gli estremi dell'usura soggettiva;

-che l'invocata usura oggettiva non appariva condivisibile, fondandosi sulla applicazione di una formula difforme da quella utilizzata dalla Banca d'Italia, comprensiva della CMS in violazione del principio di omogeneità;

-che, in subordine, la nullità della pattuizione poteva essere invocata solamente per la parte dell'interesse eccedente il tasso soglia;

-che la domanda di risarcimento del danno era stata inoltre genericamente formulata. All'udienza del 14/06/2017, il giudice designato assegnava i termini ex art. 183,

comma VI, c.p.c. e rinviava per esame ed ammissione dei mezzi istruttori alla successiva udienza del 7/02/2018.

Alla successiva udienza del 7/02/2018, il giudice ordinava alla convenuta l'esibizione in giudizio dei contratti per cui è causa e degli estratti conto dalla data di accensione alla data di chiusura, fissando in prosecuzione l'udienza del 2/10/2018 per la decisione sulla CTU.

All'udienza del 2/10/2018 il giudice assumeva il procedimento in riserva.

Con ordinanza riserva in atti dell'8/11/2018 il giudice, disattesa la richiesta di CTU, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 1°/10/2019.

All'udienza del 1/10/2019, il giudice rinviava per la discussione orale alla successiva udienza del 18/12/2019.

Con decreto del 17/12/2019 il giudice rinviava per assenza giustificata dal lavoro alla successiva udienza del 26/02/2020.

Assegnato il procedimento al giudice onorario in ragione del trasferimento del giudice assegnatario ad altro ufficio, il giudice onorario, rilevato il valore della causa pari ad euro 66.499,00, rimetteva gli atti

al Presidente di Sezione, il quale con ordinanza del 4/03/2020 assegnava il procedimento all'odierno giudice istruttore.

L'odierno giudice istruttore, con ordinanza del 9/04/2020, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al successivo 18/06/2020, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla banca -per aver in tesi parte attrice avanzato domanda di accertamento sebbene il conto fosse stato chiuso nell'anno 2016- è infondata in fatto, dovendosi al riguardo evidenziare che dalla valutazione complessiva del contenuto dell'atto di citazione, cui l'organo giurisdizionale è tenuto, emerge con sufficiente chiarezza che **CLIENTE** nel caso di specie ha formulato domanda di accertamento negativo del credito strumentale alla ripetizione delle somme non dovute nel presente giudizio (v., in particolare, sul punto pag. 2 dell'atto di citazione in cui si legge: "finalità della presente azione è conseguire una sentenza di accertamento che acclari quale sia la somma che la banca deve restituire all'attore, avendo l'istituto di credito commesso il reato di usura, e di successiva condanna della stessa banca a tutti i risarcimenti e le restituzioni di legge"; v. anche conclusioni in cui al punto primo viene richiesto l'accertamento del credito nella misura di euro 42.585,41 "che dovrà essere restituita").

Ad abundantiam, va comunque precisato in diritto che se la chiusura del conto costituisce una condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito (Cass., n. 798/2013, in motivazione), non appare invece condivisibile la tesi dell'istituto di credito che esclude l'ammissibilità della diversa azione di accertamento negativo del credito nell'ipotesi di chiusura del conto.

Al riguardo, si osserva che la domanda di accertamento negativo del credito costituisce domanda autonoma che ben può essere esperita persino nel corso del rapporto -ossia nell'ipotesi in cui la chiusura del conto non sia ancora avvenuta- avendo in tale fase il cliente interesse al ricalcolo del saldo effettivo depurato dagli addebiti in tesi illegittimi (Cass., n. 21646/2018), ragion per cui si ritiene che quale domanda autonoma l'azione di accertamento ben possa essere proposta anche nell'ipotesi di chiusura del conto corrente poiché strumentale ad una collegata ma distinta azione di ripetizione, la quale in tesi ben potrebbe essere in astratto esercitata in altro giudizio.

L'eccezione di inammissibilità viene, pertanto, disattesa.

Passando all'esame della domanda proposta, come sopra accennato, nel caso di specie parte attrice ha formulato nel presente giudizio, tra l'altro, una domanda di accertamento negativo del credito ed una domanda di restituzione delle somme in tesi non dovute.

Stante la veste di attore -non avendo la banca formulato alcuna domanda riconvenzionale-, il **CLIENTE**, in proprio e quale titolare della (*omissis*), nel presente giudizio è onerato di allegare a monte in modo specifico e a valle di provare le contestazioni sollevate (Cass., n. 7501/2012; Cass., n. 9201/2015, in motivazione; Cass., n. 28945/2017, in motivazione; Cass., n. 500/2017, in motivazione; Cass., n. 9201/2015, in motivazione).

Dunque, la domanda può essere esaminata esclusivamente con riguardo ai profili tempestivamente dedotti e nei limiti degli importi oggetto di richiesta di ripetizione (al riguardo appare opportuno precisare sin da ora che le doglianze in punto di applicazione della cms, contenute nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 1 e rinnovate nelle memorie di replica nessun rilievo possono assumere, atteso che parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio non ha chiesto la ripetizione di somme corrisposte a tale titolo).

Sul punto, in via preliminare giova evidenziare che il correntista deduca la mancata stipulazione del contratto scritto è possibile ritenere che la banca sia onerata della produzione del contratto nella veste di soggetto che ha percepito interessi ultralegali, commissioni e spese (Tribunale di Spoleto, 20/06/2017, in il caso.it).

Mentre, laddove il correntista non contesti la mancata stipula ma anzi invochi che sulla base del rapporto intercorso sono state applicate spese non previste o altre condizioni illegittime, il medesimo è onerato di provare i propri assunti mediante la produzione del contratto dal quale sia possibile evincere la applicazione di condizioni non pattuite o, appunto, illegittime.

Da tale impostazione discende, ulteriormente, che nessun rilievo può assumere ai fini che interessano la mancata risposta della banca all'ordine di produzione ex art. 210 c.p.c. poiché tale contegno non assume rilevanza in termini di ammissione dei fatti ma piuttosto esclusivamente quale argomento di prova ex art. 116 c.p.c., ragion per cui la mancata disponibilità del contratto ricade sul correntista ex art. 2697 c.c. nella veste di soggetto onerato di provare i propri assunti (v. sul punto Tribunale Ancona, 27/09/2019 in DeJure).

Facendo applicazione delle coordinate teoriche tracciate al caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione non emerge in alcun modo la allegazione del cliente in merito alla mancata stipula del contratto scritto (v. pag. 3 dell'atto di citazione in cui testualmente parte attrice allega che a fronte della situazione di incertezza "della mancanza o meno" della documentazione contrattuale il perito ha ritenuto di avviare il calcolo anatocistico applicando tassi e valute utilizzati dalla banca), con contegno certamente apprezzabile nella presente sede in quanto il correntista non può non essere a conoscenza della circostanza relativa alla intervenuta stipula ossia del se abbia o meno sottoscritto un documento contrattuale con la banca, essendo certamente tenuto a prendere chiara posizione sul punto in sede di allegazione in ragione delle conseguenze correlate alla mancata forma scritta delle condizioni contrattuali.

Se tale impostazione non consente di assegnare rilievo nella fattispecie in esame alla mancata risposta della banca all'ordine ex art. 210 c.p.c. adottato nel corso del procedimento, occorre al contempo rimarcare che le doglianze espressamente formulate con riferimento al conto corrente n. xxxxx riguardano, per un verso, l'applicazione dell'anatocismo (con richiesta di ripetizione dell'importo complessivo pari ad euro 157,16: v. pag. 5 dell'atto di citazione) e, per altro verso, la applicazione dell'usura, oggettiva e soggettiva (rispettivamente per l'importo di euro 15.974,07 e per l'importo di euro 20.206,47), dovendosi escludere la rilevanza delle ulteriori allegazioni poiché di carattere meramente esplorativo (v. pag. 2 dell'atto di citazione: "L'istituto di credito, infatti, ha agito disattendendo tutta la normativa in tema di contratti bancari, divenendo creditore e incamerando importi sine titulo").

Ebbene, con riferimento all'invocato anatocismo, non può non essere sottolineato che la allegazione nell'atto introduttivo del giudizio è del tutto generica, limitandosi al mero richiamo alla perizia in atti senza alcuna indicazione specifica in ordine alle censure formulate con specifico riferimento al periodo in cui in tesi l'anatocismo ha trovato applicazione alla luce della disciplina vigente *ratione temporis*, e dovendosi, peraltro, rilevare che l'arco temporale esaminato dal consulente si riferisce in massima parte ad un periodo (post 2000) in cui l'anatocismo a determinate condizioni ben poteva essere applicato dalla banca (v. infra considerazioni svolte con riferimento al c.c. n. xxxxx, mentre le considerazioni svolte nella memoria ex art. 183 tardive, venendo in rilievo contestazioni che avrebbero dovuto essere formulate sin dall'atto introduttivo ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, già disponendo l'attore in tale fase di ogni elemento utile a tal fine).

Si ritiene, pertanto, che non possa ritenersi accertata la non debenza della somma di euro 157,16 (v. pag. 5 dell'atto di citazione) ed il conseguente diritto alla ripetizione di tale importo per difetto di tempestiva allegazione del correntista sul quale l'onere incombeva.

Per quanto concerne, invece, la questione dell'usura, già sulla base della allegazione (e a prescindere dalla fondatezza della relativa doglianza) parte attrice si duole in tesi e complessivamente dell'usura verificatasi nel corso del rapporto ossia con riferimento a trimestri specificamente individuati in un momento successivo alla conclusione del contratto, la cui data di stipula o comunque di accensione non è stata dal medesimo neanche indicata ma è di sicuro precedente sulla base della documentazione dal medesimo prodotta (v., in particolare, primo estratto conto prodotto relativo al I trimestre 2000, allegato alla perizia di parte, dalle cui movimentazioni si evince che a tale data il conto era già operativo da tempo, riportando un saldo negativo e movimentazioni precedenti; v. anche saldi per valuta riferibili al mese di dicembre 1999 riportati nel conto scalare al 31/03/2020, allegati alla perizia).

Ebbene, ai fini della applicazione delle sanzioni civili e penali di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.

Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675 del 19/10/2017) a

mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate.

Ne consegue che le censure invocate in relazione alla usura non possono trovare accoglimento poiché riferite dalla stessa parte attrice a fattispecie verificatesi nel corso del rapporto ossia in termini di usura sopravvenuta e non anche riguardanti il momento della pattuizione, dovendosi disattendere la tesi della parte attrice (v. pag. 13 della memoria di replica) in merito alle modifiche unilaterali in tesi occorse nel corso del rapporto sulla base degli scalari prodotti in giudizio poiché del tutto generica.

L'impostazione che precede determina il rigetto della domanda di ripetizione delle somme e di risarcimento del danno correlato alla invocata e non provata usura, nonché consente di disattendere la domanda tesa all'espletamento di una CTU contabile articolata da parte attrice poiché all'evidenza superflua ai fini del decidere.

Resta da esaminare la doglianza articolata con riferimento riguardante la asserita applicazione di interessi illegittimi per euro 6.247,71 sulla base di una "preanalisi" svolta in una perizia allegata (v. doc. 2), che si limita ad indicare che tali somme non sono in tesi dovute per usura (per l'importo di euro 6.083,49) e per anatocismo (per euro 164,22).

Ebbene, nel caso in esame la genericità della allegazione, non corroborata neanche da una perizia di parte che illustri le ragioni della invocata illegittimità, non può all'evidenza che determinare il rigetto della domanda.

Ad abundantiam, va precisato che nel caso in esame l'istituto di credito ha prodotto contratto di conto corrente n. 24917/59, acceso nell'anno 2003 (v. doc. 2 allegato in comparsa), il quale presenta all'evidenza una numerazione affine e sovrapponibile a quella del numero di conto corrente indicato dall'attore (n. xxxxxx), il quale peraltro non ha neanche indicato la stipula di ulteriori contratti.

Ebbene, tale contratto, nel riportare le condizioni economiche pattuite, prevede espressamente all'art. 9 che "i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità" (v. doc. 2 cit.).

Tanto premesso in fatto, giova osservare in diritto che nel caso in esame la condotta dell'istituto bancario non appare censurabile poiché rispettosa del principio di reciprocità statuito dall'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 383/1993, come modificato dal d.lgs. n. 342/1999, secondo il quale nelle operazioni di conto corrente va assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità di conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e dell'art. 2 della delibera CICR, emanata il 9.02.2000 ed entrata in vigore il 22/04/2000, che come noto prevede che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori."

In virtù della predetta normativa, primaria e secondaria, le banche possono operare la capitalizzazione degli interessi purché la stessa capitalizzazione sia riconosciuta alla clientela, così come avvenuto nel caso di specie, di talché la condotta non appare censurabile sotto il profilo di eventuale anatocismo vietato.

Segue il rigetto della domanda formulata anche con riferimento al conto n. xxxxxx.

L'impostazione che precede esime dalla valutazione delle ulteriori questioni prospettate dalle parti e consente di disattendere le richieste istruttorie avanzate da parte attrice.

L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito da quello posto a fondamento della presente decisione, che rende evidente l'opinabilità di alcune questioni giuridiche affrontate, induce alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Respinge le domande attoree;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. 26/09/2020

Scaduti i termini concessi

Il giudice Marzia Di Bari

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS